

13536139721

MODULARIO  
F. - Contenzioso - 67

RACCOMANDATA A.R.

Mod. 69 C.C.

RACC. N. 13536139721



TASSA PAGATA - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE COMMISSIONI TRIBUTARIE CENTRALE, REGIONALI,  
PROVINCIALI E SEZIONI STACCATE - ANNO 2003

TASSA PAGATA  
CONVENZIONE  
MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE

RIF. MECC.  
15270700002


COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE DI VARESE  
VIA CAVOUR 33  
21100 VARESE (VA)  
Tel. 0332286042  
Sezione N°11

5 C.D. 5

PROT. N.



R



L-3 13536139721-5

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

Ai sensi dell' art. 37 del D.LGS del 31/12/1992 n.546 si comunica  
che in relazione al ricorso n. 1527/07 contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO LUINO  
(per AVVISO LIQUIDAZIONE E IRR. SANZIONI N° 071T000577000P004 Imposta: REGISTRO  
anno: 2007)  
riunificato con i seguenti ricorsi: 1526/07  
in data 22/04/2008 presso la sezione n. 11 di questa Commissione è stata emessa  
la sentenza n° 52/11/08 depositata il 27/05/2008 con il seguente  
DISPOSITIVO  
La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.

AVVERTENZA: Ai sensi dell'art.25 D.Lgs 546/92, i fascicoli delle parti  
processuali sono restituiti alle stesse al termine del processo. Pertanto gli  
interessati sono invitati, all'esito del passaggio in giudicato della relativa  
sentenza, a provvedere al ritiro degli atti di pertinenza, con avvertenza che  
in mancanza verrà attivata la procedura di scarto di atti di archivio ex art.  
2961 c.c.

VARESE 30/05/2008

il Segretario  
MINNITI PASQUALE

COPIA

ISTANZA RICORSO PER AUTOTUTELA  
(AVVISO 07/1T/000577/000/P004)



SPETT. AGENZIA DELLE ENTRATE - LUINO

I sottoscritti:

[REDACTED]  
[REDACTED] 57;  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

in relazione

all'atto di compravendita autenticato dal notaio di Lavena Ponte Tresa Giuseppe Pesce (presso il quale ai fini del presente eleggono domicilio autorizzandolo a chiedere notizie e delucidazioni in proposito) il [REDACTED] di repertorio, costì registrato il [REDACTED] con il quale [REDACTED] ha venduto a [REDACTED] per la nuda proprietà e a [REDACTED] per l'usufrutto un appartamento con autorimesse pertinenziali in comune di [REDACTED] soggetta a IVA, agevolata prima casa per l'acquirente della nuda proprietà (tranne la seconda autorimessa) e invece non agevolata per gli acquirenti l'usufrutto;

e a seguito

della liquidazione eseguita da codesto ufficio il 17 agosto 2007 e notificata ai sottoscritti il 17 settembre 2007 con raccomandata a.r. n. RD 77325246673-3, con la quale, oltre le 3 imposte fisse autoliquidate nel maggio 2007, vengono richieste ulteriori altre 3 imposte fisse sul presupposto che si tratterebbe di due negozi giuridici e non di un negozio giuridico unitario;

si fa presente

dai sottoscritti quanto segue:

1) Contrariamente a quanto rilevato dall'ufficio, a parere dei ricorrenti trattasi con tutta evidenza di un UNICO atto dispositivo della PIENA proprietà di un unico bene con un unico negozio giuridico, con il quale semplicemente si scinde la PIENA PROPRIETA' (oggetto effettivo del trasferimento) in nuda proprietà a favore del primo soggetto e in usufrutto (diritto concorrente e strettamente connesso al primo, trattandosi globalmente di alienazione di piena proprietà) a favore degli altri due soggetti.

La suddivisione fatta nel modello 69 informatico fu fatta SOLO ED ESCLUSIVAMENTE al fine di far rilevare che, come ammesso dalla legge, esclusivamente la persona che acquistava per la nuda proprietà godeva delle agevolazioni prima casa (barrando quindi l'apposita casella), mentre le altre due non godevano di alcuna agevolazione.

Ulteriore suddivisione fu fatta per quanto riguardava la seconda autorimessa, non soggetta per alcuno a beneficio prima casa.

Non si vede pertanto il motivo per il quale possa ipotizzarsi l'esistenza di due negozi giuridici in tale caso (atto IVA), quando invece, nel caso in cui si fosse trattato di atto soggetto a imposta di registro (cessione da privato della piena proprietà a favore di due soggetti dei quali uno acquista per l'usufrutto e l'altro per la nuda proprietà), mai e poi sarebbero state percepite le tasse per due negozi giuridici distinti bensì (correttamente) una sola tassa sulla

piena proprietà, trattandosi come è evidente di un unico negozio giuridico di cessione della piena proprietà di un immobile a favore di soggetti che ne acquistano un diritto parziario derivato ma globalmente pari all'intero.

Neanche sarebbe stato possibile percepire una ulteriore imposta sull'alienazione della seconda autorimessa non agevolata, stante il letterale tenore (cogente per codesto ufficio) della risoluzione della DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE della Lombardia 30 giugno 1999 prot. 270/I/SEGR/99, finora sempre osservata da codesta agenzia è di colpo, stranamente, non più osservata da codesta agenzia: e della quale i sottoscritti richiamano la stretta osservanza, allegandola in copia alla presente.

INFATTI RICORRONO ASSOLUTAMENTE IN QUESTO CASO TUTTI I PRESUPPOSTI RICHIAMATI DALLA RISOLUZIONE ALLA QUALE CODESTO UFFICIO DEVE ATTENERSI QUALE DISPOSIZIONE COGENTE:

- 1) UNA UNICA VOLTURA;
- 2) UNA UNICA TRASCRIZIONE;
- 3) UN UNICO ATTO TRA LE STESSE PERSONE.

Non si comprende pertanto come codesto ufficio, innovando unilateralmente un comportamento stabilito dalla sua stessa direzione generale, stia da qualche tempo disattendendone i contenuti (vedasi anche analogo ricorso, tuttora pendente, contro un vostro accertamento relativo all'atto costi registrato il 24 gennaio 2007 al n. 79 serie 1T).

A parte il carattere cogente della risoluzione allegata, all'interpretazione di cui sopra giova anche una lettura dell'articolo 21 comma 2 della legge di registro, nelle sue varie fattispecie: è ovvio che la disposizione da un unico soggetto della piena proprietà di un immobile, suddivisa tra acquisto della nuda proprietà e acquisto dell'usufrutto in capo a soggetti diversi nell'ambito di un GLOBALE TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' (perché è di questo che si tratta) costituisce un negozio unitario, perché altrimenti non si potrebbe eseguire il trasferimento della piena proprietà del bene ma resterebbe un trasferimento monco.

In effetti, a parere dei ricorrenti, unitario era il negozio, unitaria era la disposizione, e la sua scindibilità era solo apparente, ed esclusivamente dovuta alla necessità di far rilevare informaticamente che il soggetto acquirente la nuda proprietà beneficiava delle agevolazioni prima casa.

Va rilevato che l'imposta fissadi registro percepita quando un atto è soggetto a IVA assolve esclusivamente il ruolo di REMUNERARE IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, in quanto il prelievo sulla capacità contributiva avviene già, PER IL PRINCIPIO DELL'ALTERNATIVITA', con l'assolvimento dell'IVA per quelle aliquote e quelle agevolazioni previste dalla legge.

Su tale base, la richiesta dell'ufficio si rivela fondata su criteri esclusivamente formalistici, peraltro contrari a disposizioni gerarchiche che l'ufficio dovrebbe rispettare, e trova supporto solo nello schema di liquidazione del sistema informatico: schema che, come tutte le semplificazioni informatiche, non riesce a distinguere tra unità e pluralità di negozi.

P.Q.M.

Si chiede il ritiro del provvedimento di liquidazione e l'accettazione delle tre imposte fisse autoliquidate nel maggio 2007.

[REDACTED]

MINISTERO DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE  
DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE  
PER LA REGIONE LOMBARDIA  
SERVIZIO PRIMO

MILANO, 30/06/1999

- AGLI UFFICI UNICI  
DELLE ENTRATE  
DELLA REGIONE LOMBARDIA  
- AGLI UFFICI DEL REGISTRO  
DELLA REGIONE LOMBARDIA  
LORO SEDI

PROT. N. 270/I/SEGR/99

Oggetto: Imposte di registro, di trascrizione e catastali - quesiti vari -

Con istanza del 29 aprile 1999, l'Associazione Sindacale dei Notai della Lombardia ha richiesto l'intervento della scrivente affinché esprima il proprio parere sulla modalità di tassazione di alcune fattispecie relative ai tributi in oggetto, anche per rendere uniforme la trattazione da parte di tutti gli uffici finanziari.

In proposito, nel ribadire l'orientamento espresso in materia con la precedente risoluzione n. 176/98 del 5.11.98 si impartiscono le seguenti istruzioni operative:

1) imposta di bollo e di registro - tasse sui contratti di borsa - atti pubblici e scritture private autenticate concernenti cessioni di partecipazioni sociali.

Le cessioni di partecipazioni di società, effettuate con contratti stipulati "in borsa" o al fuori di essa, sono soggette all'applicazione della tassa di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3278 e successive modificazioni, che è commisurata al corrispettivo della cessione.

L'art. 34 comma 5 D.P.R. 601/73, espressamente stabilisce che "le imposte di bollo e di registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa" (nulla viene disciplinato per i contratti de quo esenti dalla "tassa di borsa").

L'art. 11 tariffa parte prima del D.P.R. 131/86 prevede la tassazione in misura fissa per "gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi per oggetto la rinegoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4".

Il secondo comma dell'art. 41 del D.P.R. 131/86, sancisce che l'ammontare dell'imposta principale non può essere in alcun caso inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa.

Il combinato disposto dalla su esposta normativa ha dato luogo a dubbi interpretativi sulla tassabilità, con imposta fissa di registro, dei contratti concernenti cessioni di

partecipazioni sociali esenti dalla "tassa di borsa".

L'art. 1, comma 8 D.LGS. 435/97 conferma l'esenzione dalla imposta di bollo e di registro di cui all'art. 34 citato, per gli atti e i documenti relativi ai contratti "esenti" dalla tassa di cui al R.D. 3278/1923.

Quest'ultima norma porta a ritenere, in modo chiaro, che l'imposta di registro di che trattasi (non era e) non è dovuta (anche) per i contratti esenti dalla tassa di cui al R.D. 3278/1923

2) Imposta catastale e di trascrizione - trasferimento immobiliare in parte sottoposto a tributo fisso ed in parte ad imposta proporzionale.

L'imposta catastale trova la disciplina del suo presupposto esclusivamente nell'art. 10 D.LGS. 347/90 senza che abbia rilievo il contenuto dell'atto da volturare. Questo articolo stabilisce che "le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili ....", per cui ciascuna voltura catastale è soggetta ad imposta indipendentemente dal "negozio" e/o dalla "causa" dell'atto che dà luogo all'imposizione. Se ciascun immobile oggetto dell'atto è soggetto a voltura catastale, l'imposta è dovuta sul valore attribuito all'immobile determinato a norma dell'art. 2 del D.LGS. citato; se, invece, gli immobili oggetto dell'atto danno luogo ad un'unica voltura è dovuta una sola imposta catastale calcolata sul valore complessivo degli immobili determinato ai sensi del citato art. 2.

Qualora con uno stesso atto si trasferiscono, tra le stesse parti (venditore/acquirente), più immobili dei quali alcuni soggetti, per speciale disposizione legislativa, ad imposta fissa catastale (es.: un appartamento uso "prima casa" e due boxes di cui uno pertinenziale all'appartamento e rientrante nella particolare imposizione di cui alla nota II bis dell'art. 1 della Tariffa parte prima D.P.R. 131/86) se il trasferimento dà luogo ad un'unica voltura (nel caso preso ad esempio la voltura catastale è unica), è dovuta l'imposta catastale pari alla maggiore delle imposte tra quella stabilita in misura fissa (attualmente di Lire 250.000=) e quella calcolata in misura proporzionale del 10 per mille sul valore dell'immobile "non agevolato". Maggiormente tornano valide le su esposte conclusioni per la tassazione degli atti agli effetti dell'imposta di trascrizione. Considerato che ai sensi dell'art. 2 del D.LGS. 347/90 oggetto dell'imposta è "la formalità di trascrizione, non v'è dubbio che la vendita di cui al sopra citato esempio dà luogo ad una sola formalità di trascrizione ed è, quindi, unica l'imposta da percepire. Essa sarà quella che risulterà maggiore tra l'imposta proporzionale del 2% calcolata sul valore dell'immobile non agevolato e l'imposta dovuta in misura fissa di Lire 250.000.

3) L'imposta di registro - procedure speciali - conferimento e revoca di poteri di rappresentanza - pluralità di rappresentanti - imposizione.

Nel ribadire l'orientamento espresso con la nota su citata, richiamando la circ. min. n. 205/96 (Dip. Terr.), si specifica:

"la giurisprudenza del consiglio di stato e la migliore dottrina (amministrativa e civilistica) hanno elaborato la nozione di negozio plurimo. Nel caso che in un unico documento (o atto) siano ricomprese più dichiarazioni di volontà, provenienti dallo stesso soggetto e destinate a produrre effetti uguali ma nei confronti di soggetti differenti sembra di dover ritenere che ci si trovi in presenza di negozi diversi (in senso numerico) contenuto in un unico atto plurimo".

Quest'ultimo è stato quindi definito come "atto di un unico agente nel quale, sotto un'unica forma, sono compresi atti di contenuto identico ma aventi diverso oggetto", ovvero "l'unificazione formale, in un solo contesto, di più atti speciali riguardanti quindi cose, attività o rapporti singolarmente determinati: ad esempio l'atto con il quale vengono nominati, promossi o licenziati più impiegati. L'invalidità di uno di essi non spiega, di

regola, influenza sugli altri".

In fine, gli atti plurimi sono quegli atti formalmente unici, scindibili in tanti diversi provvedimenti (o atti) quanti sono i destinatari" (cfr. sent. C. Cass. Sez. I n. 8142/96).

L'art. 21 D.P.R. 131/86 considera e regola l'ipotesi di atto plurimo: ritenendo quest'ultimo come un unico atto nel quale siano comprese più disposizioni indipendenti e non derivanti le une dalle altre, e distinguendo dall'altra ipotesi di atto complesso che comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre.

Orbene l'atto con il quale il compimento di un "solo affare" vengono nominati più procuratori (es.: aggiornamento delle "firme autorizzate" - procura rilasciata dagli istituti di credito ai propri direttori), separatamente operanti, si configura l'ipotesi di procura (rectius:atto) plurima e, come tale, vanno percepite tante imposte fisse di registro per quanti sono i procuratori destinatari dell'atto, giusto art. 21 del T.U. imposta di registro e art. 6 Tariffa, parte II, D.P.R. 131/86. Quando invece con il medesimo atto, per lo svolgimento di un singolo affare, vengono nominati più procuratori congiuntamente operanti si è in presenza di atto che comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti le une dalle altre ed è dovuta, ai sensi dell'art. 6 della Tariffa parte seconda, D.P.R. 131/86, un'unica imposta fissa di registro.

4) Tributi speciali - applicazione in sede di registrazione.

Nel confermare la debenza dei "tributi speciali" dovuti all'Amministrazione Finanziaria in sede di registrazione degli atti, si ritiene di dover attendere il parere ministeriale. Il superiore ministero, già interpellato sulla controversa materia (nota n. 176/98), è pregato di esprimere il proprio orientamento.

Gli uffici operativi in indirizzo si attarranno alle sue esposte determinazioni e a quelle contenute nella direttiva n. 176/98, sopra citata.

IL DIRETTORE REGIONALE  
DR. G. CONAC

#### QUOTA ASSOCIATIVA 1999

Si ricorda ai colleghi, che non abbiano ancora provveduto, di versare la quota associativa per l'anno in corso, che è di Lire 150.000, mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'Associazione (conto corrente n. 15403.60 presso Monte dei Paschi di Siena - Agenzia 2 - Milano - ABI 1030 - CAB 1602).

(a cura del Comitato Direttivo, ciclostilato in proprio, distribuito gratuitamente agli associati)